

ASP Reggio Emilia Città delle Persone
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Via Pietro Marani n° 9/1 - 42122 Reggio Emilia
Codice fiscale 091251203552

Relazione dell'Organo di Revisore Contabile

**ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 nonché ai sensi degli
artt. 2403, comma 2°, 2409 bis e 2409 ter del Codice Civile
sul Bilancio Consuntivo per l'esercizio 01/01/2023– 31/12/2023**

Egregi Signori Soci,

questo Organo di Revisione Contabile è chiamato ad esprimere il proprio parere in ordine al Bilancio Consuntivo per l'esercizio 01/01/2023 – 31/12/2023 di ASP Reggio Emilia Città delle Persone, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona.

In relazione alla normativa vigente in materia viene quindi redatta la seguente

Relazione dell'Organo di Revisore Contabile
ai sensi dell'art. 14 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 nonché
ai sensi degli artt. 2403, comma 2°, 2409 bis e 2409 ter del
Codice Civile.

Giudizio.

Abbiamo svolto la revisione contabile del Bilancio Consuntivo di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 di ASP Reggio Emilia Città delle Persone, costituito dallo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2023, dal Conto Economico per l'esercizio chiuso a tale data, e dalla Nota Integrativa.

A nostro giudizio il Bilancio Consuntivo d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'Ente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, nella misura in cui essi risultassero adeguati alla specificità del Vostro Ente. Le nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità dell'Organo di Revisione del Bilancio Consuntivo d'esercizio* della presente relazione. Siamo indipendenti rispetto all'Ente in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Il nostro esame è stato condotto assumendo come punto di riferimento tecnico anche i seguenti documenti:

- il Regolamento di Contabilità per le Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona di cui alla D.G.R. n. 279 del 12 marzo 2007;
- il Manuale operativo per le ASP contenente i criteri di valutazione delle poste del Bilancio d'esercizio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona redatto a cura del Gruppo di lavoro regionale istituito presso il Servizio Programmazione Economico-Finanziaria dell'Assessorato alla Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna;
- ogni eventuale successiva modificazione o integrazione, anche di natura regolamentare.

Riteniamo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio Consuntivo d'esercizio.

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consuntivo d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità dell'Ente di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consuntivo d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio consuntivo d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni

per la liquidazione dell'Ente o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Responsabilità dell'Organo di Revisione del Bilancio Consuntivo d'esercizio.

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il Bilancio Consuntivo d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio consuntivo d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione ISA Italia, abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel Bilancio Consuntivo d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del sistema di controllo interno, rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno dell'Ente;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- siamo giunti ad una conclusione circa l'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la società cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del Bilancio Consuntivo d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il Bilancio Consuntivo d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di Legge e Regolamenti.

Oltre al dettato degli artt. 2423 e seguenti del C.C., il Bilancio Consuntivo d'esercizio è stato redatto conformemente alla L.R. Nr. 2/2003 ed alla D.G.R. 279/2007 ed ai regolamenti vigenti.

Giudizio sulla coerenza della Relazione della Gestione con il Bilancio consuntivo.

Gli amministratori sono responsabili per la predisposizione della Relazione sulla Gestione di ASP Reggio Emilia Città delle Persone al 31 dicembre 2023, incluse la sua coerenza con il relativo Bilancio Consuntivo d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

L'Organo di Revisione Contabile ha svolto le procedure indicate nel Principio di Revisione (ISA Italia) 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione di ASP Reggio Emilia Città delle Persone con il relativo Bilancio Consuntivo d'esercizio al 31 dicembre 2023 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A nostro giudizio, la Relazione sulla Gestione è coerente con il Bilancio Consuntivo d'esercizio al 31 dicembre 2023 dell'Ente ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lett. e), del D.Lgs. 39/2010, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Altri Aspetti.

Si rammenta che, nell'ambito della propria attività di revisione contabile, questo Organo di Revisione Contabile si è conformato alle linee guida regionali emanate in data 17 giugno 2005 e 2 febbraio 2006, richiamate dalla Deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, 10 giugno 2008 n. 179, secondo quanto previsto nella Deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, il cui contenuto è stato chiarito dal Gruppo di Lavoro Regionale per il supporto tecnico-contabile alle ASP. Tali fonti hanno ritenuto di porre in capo all'Organo di Revisione l'esercizio del solo controllo della regolarità contabile e la sola vigilanza sulla correttezza della gestione economico-finanziaria dell'Azienda, con specifico riferimento, quindi, agli artt. 2403 (comma 2°), 2409 bis e 2409 ter del Codice Civile, e non anche le competenze proprie del Collegio Sindacale.

Monitoraggio pagamenti e incassi

Abbiamo verificato le attestazioni relative all'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.LGS 231/2002 (il cui dettaglio non risulta presente quale allegato alla Relazione sulla Gestione) ed all'indicatore annuale e di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33/2013, come previsto dall'art. 41 del D.L. 24 aprile 2014 n° 66.

Reggio Emilia, 10 maggio 2024

L'Organo di Revisione

Tiziano Scalabrini

Sabrina Vacondio

Silvia Pattacini